



Regolamento del Centro funzionale d'Ateneo "Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale - APICE"

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Centro funzionale d'Ateneo denominato "Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale - APICE" (d'ora in avanti "Centro" o "APICE"), costituito ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e delle pertinenti norme del Regolamento generale d'Ateneo, in continuità con il preesistente Centro di servizio operante con la medesima denominazione nel quadro del previgente Statuto.

Art. 2 Finalità del Centro

1. Sono finalità di APICE:

a) acquisire (per acquisto o per donazione o in deposito, secondo modalità e condizioni opportunamente concordate con enti o soggetti esterni all'Ateneo), conservare (preservandone l'integrità), valorizzare fondi bibliografici, archivistici, iconografici, con particolare riferimento a quelli relativi: alla storia della stampa e dell'editoria libraria e periodica; alla documentazione dei diversi "mestieri" e delle diverse attività legate alla produzione e alla diffusione del libro e del giornale in età moderna e contemporanea; alla scrittura, all'edizione, alla ricezione di testi, letterari e non, secondo le molteplici angolature d'ordine culturale, filologico, letterario, artistico, tecnico, scientifico, sociale ed economico in esse implicate; alla grafica e all'illustrazione di libri e di periodici, dal punto di vista artistico, tecnico, culturale;

b) garantire la consultabilità dei fondi in spazi appositamente dedicati e funzionali, provvedendo alla riproduzione in forme idonee dei materiali esclusi dalla consultazione ordinaria a causa della loro rarità, fragilità o stato di conservazione e collaborando ai programmi di digitalizzazione dell'Ateneo o cui l'Ateneo è associato ai fini di una più larga valorizzazione dei materiali in proprio possesso;

c) garantire la conservazione, la consultazione e la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Università degli Studi di Milano, in particolare della sezione dell'Archivio storico, assegnata in gestione al Centro con risorse e in spazi forniti dall'Ateneo, in coordinamento con il Settore Gestione documentale;

d) promuovere e favorire le attività di studio, di ricerca, di formazione e di divulgazione collegate al suo patrimonio librario, archivistico, iconografico e riguardanti, più in generale, l'approfondimento dei temi e problemi attinenti al complesso delle discipline cui i suoi fondi e i suoi archivi fanno riferimento.

Rientrano tra le finalità di APICE la promozione di attività quali convegni, seminari, conferenze, cicli di lezioni, mostre, indagini e ricerche, pubblicazioni di volumi con testi e di studi critici (sotto forma di monografie o in miscellanee), pubblicazioni a scadenza periodica, cataloghi e inventari. APICE svolge tali attività autonomamente ovvero in collaborazione con le strutture di ricerca e didattiche dell'Ateneo, nonché con altri enti e fondazioni nazionali e internazionali.

2. Nelle operazioni di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico, grafico e documentario, APICE segue i criteri e gli standard d'Ateneo in materia, per quanto applicabili.



Art. 3

Sede, risorse e finanziamenti

1. Il Centro dispone di una sede e di spazi funzionali alle sue finalità e al suo patrimonio secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. Dispone di un finanziamento annuo a carico del bilancio universitario; degli eventuali finanziamenti straordinari disposti dall'Ateneo e da sue singole strutture; di finanziamenti eventualmente erogati da Ministeri e da enti pubblici e privati; di proventi derivanti da donazioni e da attività proprie, anche svolte in conto terzi.
2. APICE si avvale di personale di qualifica adeguata alle funzioni richieste reso disponibile dal Consiglio di Amministrazione o eventualmente acquisito in forza di convenzioni con enti esterni.
3. Sotto il profilo amministrativo e contabile e delle relative responsabilità gestionali, APICE è configurato nel rispetto di quanto disposto per i Centri funzionali dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Al Centro si applicano le norme statutarie in materia di verifica periodica dell'attività svolta da parte del Nucleo di valutazione e ogni altra disposizione generale prevista per i Centri funzionali dell'Ateneo.

Art. 4

Organi

1. Sono organi di APICE:
 - a) il Consiglio di indirizzo;
 - b) il Presidente;
 - c) il Coordinatore scientifico;
 - d) il Direttore tecnico-gestionale.

Art. 5

Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività di APICE. Compete in particolare al Consiglio di indirizzo:
 - a) deliberare sulle acquisizioni, siano esse acquisti, donazioni, depositi;
 - b) programmare e organizzare l'attività scientifica ed editoriale del Centro;
 - c) approvare annualmente la proposta di destinazione del budget;
 - d) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - e) avanzare ai competenti Organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse e di personale;
 - f) deliberare sulle richieste di consultazione e di utilizzo del materiale appartenente alle raccolte di APICE, fermo restando che la consultazione per ragioni di studio è gratuita, fatte salve le priorità da riservare alle iniziative di Ateneo, mentre l'utilizzo per altre finalità e la riproduzione in qualsiasi forma di materiali da parte di soggetti esterni comportano, di norma, un corrispettivo economico;
 - g) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo.



2. Fanno parte del Consiglio di indirizzo:

a) il Presidente;

b) il Coordinatore scientifico;

c) il Direttore tecnico-gestionale;

d) sei professori in servizio proposti dal Senato accademico in relazione alle principali componenti e funzioni scientifiche (in primo luogo letterarie, storiche, artistiche, informatiche) del Centro.

3. La composizione del Consiglio di indirizzo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico ed è sancita con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. Il Consiglio di indirizzo può invitare a partecipare ai propri lavori - stabilmente o in modo episodico per singole iniziative - personalità esterne, in funzione delle loro competenze.

Art. 6 Il Presidente

1. Il Presidente, scelto tra i professori in servizio presso l'Ateneo a tempo pieno, è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico. Il mandato del Presidente ha durata triennale, ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente rappresenta il Centro nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo; convoca e presiede il Consiglio di indirizzo e sovrintende all'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio di indirizzo il piano annuale delle attività, i prospetti di spesa in relazione alle disponibilità, le eventuali richieste di risorse; è responsabile dei locali e dei beni conferiti ad APICE all'atto della sua costituzione; promuove e coordina le attività del Centro in collaborazione con il Consiglio di indirizzo anche delegando al Coordinatore scientifico o a singoli componenti del Consiglio medesimo specifici compiti operativi in relazione a settori di attività o a particolari iniziative; indirizza il personale, fatte salve le competenze del Direttore tecnico-gestionale; predispone annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare per l'approvazione al Consiglio di indirizzo e trasmettere successivamente al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Il Coordinatore scientifico

1. Il Coordinatore scientifico coadiuva il Presidente nel coordinamento diretto delle attività rivolte alla conservazione, alla tutela e alla valorizzazione della documentazione bibliografica, archivistica, grafica; nelle iniziative rivolte al loro incremento; nella promozione e nello svolgimento di attività convegnistiche, di studio, editoriali ed espositive e comunque collegate agli obiettivi di APICE.

2. Il Coordinatore scientifico è un professore o un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, con elevate competenze negli ambiti scientifici di riferimento di APICE, ed è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Centro, previo parere del Senato Accademico. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 8 Il Direttore tecnico-gestionale

1. Il Direttore tecnico-gestionale è, di norma, una figura di elevata professionalità, cui compete provvedere, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di indirizzo e delle direttive impartite dal



Presidente, a quanto necessario alla funzionalità operativa e amministrativa ordinaria del Centro e dei servizi relativi, anche con riferimento alle attività del personale assegnato al Centro, assicurandone la regolarità e la piena efficienza.

2. Il Direttore tecnico-gestionale è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente del Centro.

Art. 9

Spese di funzionamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento di APICE provvedono il Direttore tecnico-gestionale fino al limite di 5 mila euro, e, per importi superiori, il Presidente, autonomamente, ovvero previa autorizzazione del Consiglio di indirizzo, ovvero previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, entro i limiti di spesa al riguardo stabiliti dalle norme amministrative e contabili dell'Ateneo.

Art. 10

Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, avanzate su proposta del Consiglio di indirizzo, sono disposte nel rispetto delle modalità procedurali stabilite al comma precedente.